



Milano, 15 gennaio 2009

OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO – DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N.207 – DIFFERIMENTO DE-GLI EFFETTI DI ALCUNE DISPOSIZIONI NORMATIVE E PROROGA DI TERMINI DEL D.LGS. 81/2008.

sulla dibattuta questione relativa al significato da attribuire alla “**data certa**” che dovrebbe essere apposta al documento di valutazione dei rischi non è ancora stata raggiunta un’intesa.

Così, ad una seconda proroga, che faceva slittare l’efficacia della richiesta di data certa a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno (cfr. in materia ns. precedente circolare n. 40 del 28/08/08), se ne aggiunge ora una terza, prevista dall’art. 32 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (pubblicato nella G.U. del 31/12/2008, n. 304), che stabilisce

la **sospensione dell’applicabilità della disposizione (art. 28, II co., D. Lgs. 81/2008) sulla data certa fino alla data del 16 maggio p.v.**

Fino alla data del 16 maggio 2009 è prorogata anche la **sospensione dell’applicabilità del I co. del medesimo art. 28**, concernente l’obbligo che la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori comprenda anche quello relativo allo **stress lavoro-correlato**.

Infine, sempre l’art. 32 del Decreto Legge citato dispone una proroga per altre due norme del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza, stabilendo infatti che **a decorrere dal 16 maggio 2009** si applicheranno le disposizioni:

- dell’**art. 18, I co., lett. r)** concernente l’obbligo di comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno;
- dell’ **art. 41, III co., lett. a)**, riguardante il divieto di effettuare in fase preassuntiva le visite mediche preventive e periodiche da parte del Medico competente di nomina datoriale.